

## **QUALI SONO I REQUISITI DI MERITO PER CONFERMARE L'ESONERO**

Per confermare l'esonero durante il primo anno di corso e negli anni successivi al primo, bisogna:

1. conseguire i crediti indicati nella tabella che segue

Sono conteggiati i CFU relativi a:

- esami degli insegnamenti obbligatori e opzionali;
- attività didattica “Pratiche di Viaggio ed Esperienze sul Campo”;
- attività didattica “Seminari, Conferenze e Tirocini”.

Non sono conteggiati i crediti:

- acquisiti presso altre Università
- relativi ad attività extra-universitarie (ad es. certificati linguistici).

2. frequentare regolarmente le attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti e Iscrizioni

3. conseguire una media ponderata non inferiore a 25/30. Nel calcolo della media non viene considerata la lode.



<b>A.A.</b>	<b>Data di verifica dei requisiti di merito</b>	<b>Esami/crediti richiesti allo studente per la conferma dell'esenzione</b>
2024/2025 I verifica	28 febbraio 2025	superamento di almeno un esame
2024/2025 II verifica	31 agosto 2025	15 crediti
2024/2025 III verifica	31 ottobre 2025	30 crediti
2025/2026 I verifica	28 febbraio 2026	45 crediti
2025/2026 II verifica	31 agosto 2026	60 crediti
2025/2026 III verifica	31 ottobre 2026	75 crediti
2026/2027 I verifica	28 febbraio 2027	90 crediti
2026/2027 II verifica	31 agosto 2027	120 crediti
2026/2027 III verifica	31 ottobre 2027	140 crediti

## REVOCA DELL'ESONERO

### Viene revocato l'esonero se l'assegnatario:

- non raggiunge i requisiti di merito indicati nella tabella;
- ha ricevuto infrazioni superiori all'ammonizione riscontrate dalla Commissione Disciplinare (Art. 9 del Regolamento Studenti e Iscrizioni<sup>1</sup>);
- ha presentato dichiarazioni non veritiere e/o documenti falsi;
- interrompe volontariamente gli studi;
- dichiara di avere una condizione economica mutata rispetto a quanto dichiarato

In questo caso l'Università si riserva il diritto di revocare l'esonero.

Se viene revocato l'esonero l'assegnatario è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato e perde l'eventuale posto presso le Case dello Studente e il servizio mensa presso le Tavole Accademiche.

---

<sup>1</sup> 9.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'Università che durante i viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. “doveri e obblighi dei lavoratori”.

Le sanzioni sono comminate per atti compiuti nei locali dell'Università, in sede di viaggi didattici, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

9.2 - Agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti e attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

9.3 - L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, composta da almeno due docenti dell'Ateneo e da almeno un rappresentante degli studenti.

L'esame dei fatti avviene a seguito di comunicazioni scritte e/o orali indirizzate alla Commissione stessa. La Commissione disciplinare contesta per iscritto gli addebiti allo studente, che può presentare le sue difese nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.